



SENT. N° 49/15  
CRON. N° 138/15  
REP. N° 28/15  
R.G. N° ...1451/2012

Oggetto: opposizione a d.i.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI  
SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)

Il Giudice di Pace, nella persona della dott.ssa Iolanda Mondo ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n° 1451/2012 del ruolo generale affari contenziosi, assegnata in decisione in data 23.09.2014, avente ad oggetto l'opposizione a D.I. n° 136/2012 emesso dal Giudice di Pace di Marcanise (CE) e vertente

**TRA**

Unicredit spa in persona del legale rapp.te sig. Nicastro Roberto, con sede in Roma alla via Specchi n. 16, rapp.ta e difesa, con procura in atti, dall'avv. Pietro Vinciguerra e con questi elettivamente domiciliata in S. Maria C.V. al Corso Aldo Moro n. 169;

ATTRICE

**CONRO**

Barbato Salvatore, Tartaglione Maddalena e Barbato Maria Giovanna, rappresentati e difesi, dell'avv. Maria Teresa De Bottis giusta procura in atti, e con questi elettivamente domiciliati in Vairano Patenora (Ce) alal via Abruzzi n. 56.

CONVENUTI

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

Come da verbale di causa e comparse conclusionali depositate.



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La presente sentenza viene stesa senza l'esposizione dello svolgimento del processo, per il quale ci si riporta a tutti gli atti e verbali di causa, ex art. 132 c.p.c. II comma come modificato dall'art. 45 comma 1° l. 18.06.09 n. 69.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è parzialmente fondata ed in tale misura merita, pertanto, accoglimento. Preliminarmente, giova premettere che, nel giudizio di opposizione a D.I., il creditore (opposto) in favore del quale l'ingiunzione è stata emessa, benché convenuto, assume la veste sostanziale d'attore e su di lui incombono i relativi oneri probatori ex art. 2697 c.c., ove vi sia stata contestazione da parte dell'opponente che assume l'onere probatorio del convenuto.

E' giurisprudenza ben nota (*Cass. Civ. sez. III 17/11/2003 n° 17371*) che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente (attore in opposizione), con la conseguenza che l'onere della prova del credito incombe al creditore opposto, mentre all'opponente spetta solo di provare, secondo le regole generali (art. 2697 cpv. c.c.), i *fatti estintivi, modificativi o impeditivi*.

Il caso *de quo*, verte nella sua parte essenziale, sull'applicazione, da parte della Banca del c.d. piano di ammortamento alla francese, con l'applicazione di un tasso effettivo diverso e superiore rispetto a quello convenuto nella parte letterale del contratto di mutuo, con un'operazione da considerarsi illegittima ai sensi degli art. 1283 e 1284 c.c..

Il piano di ammortamento alla francese è certamente il più diffuso e praticato dagli istituti bancari; esso prevede che il mutuatario provveda a versare periodicamente all'istituto mutuante, delle rate costanti nel loro importo, ma non nella loro composizione. Nell'ammortamento alla francese infatti, ad essere uguale non è la quota capitale ma la rata nel senso che con le prime rate si versano una maggiore quota di interessi e minore di capitale. Nel tempo, la quota di interessi decresce e si incrementa viceversa quella di capitale: ciò vuol dire che nella prima metà delle rate versate, sarà stata restituita una maggior quota di interessi, piuttosto che di capitale.

Tale tipologia di ammortamento, pur diffusamente praticata, presenta alcuni aspetti particolari.

2



Certamente tale piano può essere non conveniente, ad esempio, ove si voglia procedere ad una estinzione anticipata del mutuo, poiché con le prime rate saranno stati versati solo interessi, mentre il capitale sarà per la maggiore ancora da restituire. Sarà precluso in questo modo il tipico vantaggio dell'estinzione anticipata di un mutuo: evitare il pagamento di interessi non maturati.

Inoltre si riscontra come rispetto ad un piano di ammortamento "all'italiana", alla fine del rapporto, a parità di tasso applicato, il piano di ammortamento alla francese rende il costo del mutuo più elevato.

La giurisprudenza di merito più recente è stata chiamata a valutare la conformità alla legge di quei contratti di mutuo che, nel predisporre un piano di ammortamento alla francese, provvedano all'instaurazione, non percepibile da parte del mutuatario, di incremento degli interessi che portano ad un discostamento tra il tasso individuato nel contratto e il tasso effettivamente applicato nel corso del rapporto.

Più precisamente, in taluni casi sottoposti all'attenzione dei giudici, è emerso come tali contratti nascondano una "doppia anima": da una lato il contratto predispone l'applicazione di un tasso semplice, dall'altro, nell'allegare il piano di ammortamento, si inseriscono clausole che comportano l'applicazione di un tasso d'interesse composto, e dunque generative di fenomeni anatocistici, che nel nostro ordinamento trovano il limite dell'art. 1283 c.c. inoltre, al di là del fenomeno anatocistico, si ritiene che tale tipologia di contratti si ponga in violazione dell'art. 1284 c.c.

Nella prassi sono stati ulteriormente riscontrati contratti strutturati in modo da inserire con varie clausole molteplici modalità di calcolo degli interessi, (e molteplici piani di ammortamento) necessariamente alternative e non compatibili tra esse, in tali casi, viene in rilievo una ulteriore conseguenza giuridica, dovuta al manifestarsi di una indeterminazione nell'oggetto del contratto, richiesta ex artt. 1418 e 1346 c.c. a pena di nullità.

Occorre dunque valutare se nel contratto sottoposto all'attenzione del presente giudice, contenga o meno "insidie" nel senso di clausole o istituti che siano non facilmente percepibili dal sottoscrittore.

3  
a



In effetti il contratto sottoposto all'attenzione del presente giudizio, presenta un piano di ammortamento alla francese e la predisposizione di tassi variabili, cui il contratto fa preciso riferimento, calcolati secondo gli indici definiti "prime rate ABI".

È da notarsi come il piano di ammortamento alla francese, rispetto ad un piano di ammortamento all'italiana, consenta alla fine del rapporto, a parità di tasso d'interesse applicato, un esborso totale di interessi nel complesso maggiore nel primo caso rispetto al secondo, come emerge dalle risultanze peritali espletate sia dalla CTP opposta che dalla CTU.

Il problema è stabilire se l'applicazione di tale tasso in un piano di ammortamento alla francese generi fenomeni anatocistici e/o usurari, e/o di incremento del tasso non previsti (*rectius*, non percepibili) contrattualmente.

A ciò il CTU non ha fornito alcun dato esaustivo.

Tendenzialmente, così argomenta chi non riconosce alcun fenomeno anatocistico occultato nel piano di ammortamento alla francese: *"Ora, il metodo di ammortamento alla francese, di per sé, non comporta alcuna forma di anatocismo (come già è stato riconosciuto dalla dottrina e da questo Arbitro in altre decisioni: v. p. es., le decisioni n. 1130/2011; n. 1280/2012). Le rate, comprensive di capitale e interessi, sono costanti. Quindi, la restituzione del capitale è prevista secondo quote crescenti. E la rata ingloba interessi, semplici (non composti), sempre calcolati, al tasso nominale, sul residuo capitale da restituire (com'è corretto: gli interessi essendo il corrispettivo del godimento del denaro da altri concesso; cfr. l'art. 821, comma 3, c.c.) Quel che è vero è che, nell'ammortamento alla francese, l'ammontare degli interessi (della somma dovuta per interessi) è maggiore rispetto ad un ammortamento del capitale per quote uguali: poiché nell'ammortamento alla francese il capitale è da restituirsi secondo quote crescenti, a parità di durata del mutuo, il suo ammortamento è più lento che se le quote fossero uguali. Dunque, il tasso effettivo degli interessi è maggiore" (Collegio Arbitrale di Milano, decisione n.429 del 21.01.2013).*

È interessante dunque notare, nella soprarichiamata decisione, come, pur negandosi un fenomeno anatocistico, si riconosca che il tasso effettivo applicato si discosti poi dal tasso pattuito.

OK

Il metodo di ammortamento alla francese in caso di mutuo a tasso variabile, come constatato dal CTP prima, e dal CTU poi, per il mutuo *de quo*, è stato elaborato dalla Banca calcolando la quota di capitale delle rate come se il tasso di interesse fosse sempre uguale per tutta la durata dei vent'anni al tasso iniziale del 5,2350%, ma tale non è data la pattuizione del tasso in misura variabile.

Ciò avviene, come anche sostenuto dall'ufficiato CTU, al fine di rendere più semplice e lineare il calcolo.

Invero in tal modo il mutuatario, considerato che la rata rimane costante, per cui paga sempre la stessa somma, nonostante abbia stipulato un mutuo a tasso variabile non beneficia della variazione in ribasso del tasso nella restituzione della quota capitale.

Il mutuatario restituisce meno capitale e quindi paga somme in più, non dovute in forza della pattuizione del tasso di interesse in misura variabile.

Pertanto nel caso di specie, ciò ha comportato che nel momento del pagamento della sorta capitale residua per l'estinzione anticipata, il mutuatario ha dovuto pagare una somma maggiore rispetto a quella che avrebbe pagato se la rata fosse stata rideterminata non solo nella quota interessi, ma anche nella quota capitale ad ogni variazione di tasso.

A parere di questo giudice si ritiene pertanto, che nel caso di specie non sono state rispettate le condizioni contrattuali, risultando violata la clausola sulla pattuizione del tasso di interesse variabile.

Pertanto, gli opposti, secondo le risultanze della CTU, sono creditori dell'importo di € 1.111,45 e alla luce delle risultanze sopra esposte dovrà revocarsi il decreto ingiuntivo e condannare parte opponente a pagare a parte opposta la suddetta somma di € 1.111,45 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.

Tenuto conto dei criteri di cui dall'art. 92 e ss. c.p.c. le spese del presente giudizio vanno fra le parti compensate per la metà con condanna della Unicredit spa al pagamento della ulteriore metà

P.Q.M.

6  
14



Analogamente la giurisprudenza dei Tribunali che condivide tale impostazione adotta termini e osservazioni dello stesso tenore: *"con il termine "piano di ammortamento alla francese" (ovvero "a rata costante") dovrebbe intendersi unicamente il piano che preveda rate di rimborso costanti nel tempo, ipotesi all'evidenza consentita solo in caso di mutui a tasso fisso; tale espressione (e metodologia) viene tuttavia estesa anche ai mutui a tasso variabile, con la particolarità che il piano di ammortamento è simultaneamente calcolato sulla base del tasso vigente alla data di stipulazione (come se dovesse rimanere costante), e ciò consente di individuare, in ciascuna rata, la quota di capitale in restituzione (tanto che a volte il piano di ammortamento in tali casi riguarda il solo capitale); potendosi poi conteggiare per ciascuna rata la quota di interessi, in base al tasso variabile, sul capitale via via residuo al netto delle restituzioni di capitale effettuato con le rate precedenti (ne conseguono rate non costanti nella loro entità).*

Insonnia, delle due l'una: o il piano di ammortamento alla francese nasconde interessi antocistici oppure no. Nel presente giudizio non è consentito a questo giudice fornire risposta a tale quesito, poiché le operazioni peritali non hanno chiarito il punto.

Ma di certo è possibile affermare che si è ingenerata una indeterminatezza e una incertezza circa uno degli elementi dell'accordo: se il contratto nella sua parte letterale richiama l'applicazione di un tasso, che poi sviluppato (*rectius*, applicato) nel piano di ammortamento si estrinseca in misura superiore (e ciò è emerso nella CTP di parte opposta), si genera la contemporanea presenza di due tassi inseriti nel rapporto contrattuale, uno apparente ed uno effettivo, e dei due solo il primo è percepibile dal mutuatario.

Pertanto, rilevato che l'ufficiario CTU Ing. Giovanni De Angelis ha prospettato a questo giudice una duplice conclusione, si ritiene fondata la tesi di parte opposta.

Invero a parere di questo giudice nell'elaborazione del piano di ammortamento, la banca deve rispettare le condizioni contrattuali nel rispetto della buona fede e della diligenza (artt. 1374 e 1375 c.c.).

Come ampiamente detto, il metodo utilizzato dalla banca opponente è quello di ammortamento alla francese, la cui caratteristica è la rata costante che è coerente e conforme alle condizioni contrattuali di mutuo, solo in caso di pattuizione di un tasso di interesse fisso.

5



Il Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, in ordine all'opposizione a decreto ingiuntivo n. 136/2012 proposta da Unicredit spa in persona del legale rapp.te sig. Nicastro Roberto, nei confronti Barbato Salvatore, Tartaglione Maddalena e Barbato Maria Giovanna così provvede:

- ritenuto illegittimo, rispetto alle previsioni letterali del contratto, il sistema di ammortamento concretamente applicato al contratto di mutuo, accoglie parzialmente l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo opposto n. 136/2012 e condanna la Unicredit spa in persona del legale rapp.te sig. Nicastro Roberto, alla restituzione della somma di € 1.111, 45 in favore degli opposti Barbato Salvatore, Tartaglione Maddalena e Barbato Maria Giovanna, oltre al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 700,00, di cui € 30,00 per spese, e la restante parte per diritti ed onorario, oltre accessori come per legge, il tutto con attribuzione al procuratore di parte opposta avv. Maria Teresa De Bottis dichiaratosi anticipatario, compensano le spese per la restante parte;
- pone definitivamente a carico della Unicredit spa in persona del legale rapp.te sig. Nicastro Roberto, le spese di CTU pari ad € 400,00 oltre accessori in favore del dott. Giovanni De Angelis.

Così deciso in S. Maria Capua Vetere, il 20.01.2015

Il Giudice di Pace

dott.ssa *Iolanda Mondo*

Depositato in cancelleria

il 20 GEN 2015

IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
(G. S. *giocattoli*)

